



LICEO CLASSICO STATALE "A. CASARDI"
LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO MUSICALE

Via F.do d'Aragona, 100 – 76121 BARLETTA

Tel. 0883531121 – fax 0883533716

e-mail: bapc01000r@istruzione.it – bapc01000r@pec.istruzione.it

Prot. n. 4179

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO

PRINCIPI GENERALI

- La scuola é un'istituzione "adeguata alle esigenze personali e sociali"; é "comunità nella quale si attua non solo la trasmissione della cultura, ma anche il continuo ed autonomo processo di elaborazione di essa, in stretto rapporto con la società, per il pieno sviluppo della personalità dell'alunno nell'attuazione del diritto allo studio. Pertanto la scuola é luogo della prima educazione, non solo luogo dell'istruzione degli alunni.
- Fine dell'opera educativa della scuola é favorire l'acquisizione, da parte dei giovani, degli strumenti e dei criteri necessari per il loro orientamento, cioè per l'inserimento critico e creativo nella società e nella vita e per la scelta della professione o degli studi universitari.
- Libertà di insegnamento dei docenti ed istanze poste dalla coscienza morale e civile degli alunni concorrono a creare in essa una comunità educante, collegata con la società e fondata sul valore essenziale della persona, aperta ad un dialogo improntato al rispetto, alla collaborazione e alla corresponsabilità.
- Il pluralismo degli orientamenti é assunto come valore, capace di animare il confronto culturale ed educativo, che ha precisi riferimenti nei valori affermati dal dettato costituzionale.
- Un ruolo importante svolgono nella scuola la sperimentazione e la ricerca educativa che hanno il loro necessario supporto in iniziative di formazione e di aggiornamento per tutte le componenti scolastiche.
- Il costante collegamento tra i rappresentanti eletti e le rispettive basi elettorali, tra gli eletti delle varie componenti, deve essere il più possibile facilitato e favorito.
- La partecipazione degli studenti alla vita della scuola non é solo attuazione di un diritto-dovere, ma é occasione di formazione e maturazione culturale, sociale e politica dei giovani.
- Strumento fondamentale per promuovere una responsabile partecipazione alla gestione collegiale é ogni iniziativa tesa a favorire: l'acquisizione, da parte delle componenti, di una maggiore consapevolezza dei propri diritti, doveri, competenze; la reciproca informazione su iniziative, delibere, problemi relativi allo studio e su ogni altro fatto degno di nota.
- Ciascun organo collegiale, valorizzando le specificità delle competenze, opera in maniera coordinata con gli altri Organi.
- Ogni organo collegiale deve trovare nella programmazione periodica lo strumento più efficace per esplicare le proprie competenze.

NORME

CAPITOLO I

Art. 1 - Calendario, orario ed organizzazione delle attività scolastiche.

L'anno scolastico é suddiviso in due quadrimestri. All'inizio dell'anno scolastico il Consiglio d'Istituto fissa il calendario nel rispetto delle vigenti disposizioni ministeriali. L'orario giornaliero e quello settimanale dovranno rispondere il più possibile alle esigenze dell'alunno e alle sue capacità di apprendimento, rispettarne i razionali tempi di studio e favorire l'insegnamento interdisciplinare. Nell'assegnazione del lavoro domestico e dei compiti in classe, nello svolgimento delle interrogazioni e nell'organizzazione delle attività scolastiche, in genere, si eviteranno cumuli didatticamente nocivi. A questo fine dovrà essere realizzato il necessario coordinamento da parte dei singoli Consigli di Classe.

Art. 2 - Orari e spostamenti.

Al mattino gli alunni, al suono della prima campana, ore 08:10, cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, si recano nelle rispettive aule. Il suono della seconda campana segna l'inizio delle lezioni, ore 08:15. La durata delle ore é di sessanta minuti. Le variazioni della durata devono essere preventivamente deliberate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. Ai cambi dell'ora gli studenti ed i docenti effettueranno un rapido spostamento per raggiungere l'aula in cui si svolgerà la lezione.

Art. 3 - Intervallo ed uscita durante le lezioni.

L'intervallo viene effettuato all'interno della terza ora di lezione, ha la durata di dieci minuti, dalle ore 11:05 alle ore 11:15, e viene effettuato in classe, con moderata circolazione. L'assistenza durante l'intervallo é garantita dai docenti della terza ora di lezione. L'uscita dalla classe durante le lezioni sarà consentita solo in caso di necessità dalla seconda ora in poi (salvo le urgenze che dovranno essere vagliate dai docenti), evitando l'uscita di più di un alunno per volta.

Art. 4 – Introduzione di alimenti e bevande nell'istituto

E' severamente vietato agli studenti introdurre all'ingresso a scuola alimenti e bevande non destinati al proprio fabbisogno personale; inoltre è vietato introdurre nell'istituto dall'esterno durante le ore di lezione e consegnare agli studenti alimenti e bibite di qualsiasi genere.

Art. 5 – Ritardi.

Al suono della seconda campana, ore 08:15, tutti gli alunni devono essere in classe. Gli alunni ritardatari possono entrare in classe senza annotazione sul registro di classe entro cinque minuti dall'inizio delle lezioni, a condizione che tale ritardo sia motivato. Dopo tale ora gli alunni ritardatari entreranno alla 2ª ora. Ogni cinque ritardi giustificati e tre ritardi non giustificati i coordinatori di classe dovranno produrre comunicazione scritta alle famiglie ed informarle che l'alunno non sarà ammesso a scuola se non accompagnato dai genitori. Il Dirigente Scolastico, a sua discrezione, può giustificare i ritardi debitamente documentati.

Art. 6 - Giustificazioni ed uscite anticipate.

Sull'apposito libretto, ritirato all'inizio dell'anno scolastico dalla segreteria della scuola personalmente da uno dei genitori, le giustificazioni sono sottoscritte da un genitore o da chi ne fa le veci per gli alunni sia minorenni che maggiorenni; inoltre è possibile per i genitori giustificare assenze e ritardi dei propri figli mediante il registro elettronico, come indicato all'art. 8.

Il libretto deve essere presentato al Dirigente Scolastico o al suo Delegato/i prima dell'inizio delle lezioni. Per le assenze superiori ai cinque giorni consecutivi occorre esibire di norma, e da parte di tutti, un certificato medico di riammissione alle lezioni, oppure dichiarazione scritta dei genitori riportante la motivazione dell'assenza, se non dovuta a malattia. In caso di assenze reiterate e prolungate vengono avvisate le famiglie.

La concessione di uscite anticipate è riservata al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato. Sia i minorenni che i maggiorenni dovranno comunque essere prelevati da un genitore, fornito di un documento di riconoscimento in corso di validità, che firmerà la richiesta avanzata. L'uscita viene riportata dal docente sul registro di classe elettronico. I genitori, in caso di indisponibilità, dovranno delegare per iscritto un parente stretto maggiorenne cui affidare il proprio figlio, anche questi fornito di documento di riconoscimento in corso di validità e di delega scritta del genitore.

Art. 7 - Riunioni pomeridiane.

Per lo svolgimento di attività didattiche o comunque connesse con la vita della scuola, gli studenti, compatibilmente con la possibilità che sia assicurata loro l'assistenza dovuta, possono riunirsi a scuola nelle ore pomeridiane. Tale possibilità è assicurata anche alle altre componenti, sempre per attività connesse con la vita della scuola. Coloro che chiedono di riunirsi a scuola nelle ore pomeridiane sono tenuti ad avvertire per iscritto il Dirigente Scolastico con l'anticipo di almeno tre giorni, comunicando altresì l'ordine del giorno della riunione.

Art. 8 - Comportamento e provvedimenti disciplinari.

Per quanto riguarda il comportamento e i provvedimenti disciplinari si rinvia al Regolamento di Disciplina, che costituisce parte integrante del presente Regolamento d'Istituto.

CAPITOLO II

Art. 9 - Colloqui tra insegnanti, famiglia e studenti.

I colloqui scuola-famiglia avvengono di norma:

- a) Due volte in un anno scolastico (udienze generali). Al colloquio può intervenire l'alunno interessato.
- b) Due incontri mensili (udienze individuali) a partire dal giorno sedici di ogni mese per due settimane.

L'istituto adotta il **registro elettronico**, sia di classe sia personale del docente, che consente ai genitori, attraverso una password personalizzata, di:

- accedere on line sia ai dati relativi alla classe del proprio figlio (argomenti della lezione, compiti assegnati, eventuali note disciplinari ed eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico) sia ai dati relativi al proprio figlio (voti e assenze, permessi autorizzati);

- giustificare assenze e ritardi del proprio figlio mediante inserimento di un codice PIN, unitamente alle credenziali di accesso, da ritirare presso l'ufficio di segreteria;
- dal corrente anno scolastico prendere visione delle circolari rivolte agli studenti e ai genitori.

Le assenze giornaliere degli alunni vengono comunicate quotidianamente via sms ai genitori; viene così potenziata la comunicazione scuola-famiglia e determinato un coinvolgimento maggiore della stessa nella vita scolastica e nella crescita formativa dei propri figli.

Art. 10 - Colloqui tra Dirigente Scolastico e famiglia e studenti.

Genitori e studenti possono conferire con il Dirigente Scolastico previo appuntamento.

CAPITOLO III

Art. 11 - Formazione delle classi.

La formazione delle classi, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti, del Consiglio d'Istituto e del D.S., sarà fatta sui criteri stabiliti dagli Organi Collegiali.

Art. 12 - Stabilità delle classi.

Salvaguardando gli standard minimi e massimi previsti della normativa vigente, si cercherà di evitare, in ogni modo possibile, lo smembramento delle classi per non avere ricadute e conseguenze negative sul piano didattico ed educativo.

Art. 13 – Assegnazione docenti alle classi.

L'assegnazione dei docenti alle classi é di competenza del Dirigente Scolastico, previo parere del Consiglio di Istituto e in base alle proposte del Collegio dei Docenti. Comunque, salvaguardata, ove possibile, la continuità didattica, il D.S. deve tener conto dell'efficacia didattica e organizzativa e della mobilità degli insegnanti nelle varie sezioni, dovuta anche alla riconduzione a 18 ore settimanali di lezione delle cattedre.

CAPITOLO IV

Art. 14 - Assemblee di classe dei genitori e degli alunni.

Le assemblee di classe dei genitori e degli alunni sono regolate rispettivamente dall'art. 45 e dell'art. 43 del DPR 31/5/74 n. 416. Sono convocate su richiesta dei rappresentanti o di un terzo dei componenti.

Le assemblee di classe vanno richieste, previa autorizzazione dei docenti nelle cui ore si svolge l'assemblea, al Dirigente Scolastico con congruo anticipo e, comunque, almeno 3 gg. prima della data di svolgimento. Nella richiesta va indicato il giorno, la durata (max. due ore), e l'ordine del giorno dei lavori. Al termine va redatto apposito verbale da consegnare al Dirigente Scolastico o un suo delegato. Tali assemblee di classe si svolgono, di norma, alla presenza dei docenti in servizio a cui spetta l'obbligo di vigilanza ai sensi dell'art. 2048 del codice civile. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

Eventuali richieste di assemblee secondo diverse modalità di svolgimento dovranno essere motivate e portate a conoscenza del Dirigente Scolastico che provvederà ad apposita autorizzazione.

Art. 15 – Assemblee d'istituto dei genitori.

L'assemblea d'Istituto dei genitori é convocata e si svolge secondo le modalità previste dall'art.45 del DPR 1/5/74 n. 416.

Art. 16 - Comitato dei genitori.

A norma dell'Art.45, comma 2, del DPR 31/5/74 n. 416, può essere costituito un Comitato dei Genitori dell'Istituto. Esso si dà un proprio regolamento.

Art. 17 - Assemblea d'Istituto degli studenti.

L'Assemblea studentesca d'Istituto si svolge secondo le modalità e in vista degli scopi previsti dagli Artt.43/44 del DPR 31/5/74 n. 416. Essa si dà un proprio regolamento.

Le assemblee di istituto vanno richieste al Dirigente Scolastico con congruo anticipo e, comunque, almeno 5 gg. prima della data di svolgimento. Nella richiesta va indicato il giorno, la durata e l'ordine del giorno dei lavori. Al termine va redatto apposito verbale da consegnare al Dirigente Scolastico o un suo delegato. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

Art. 18 - Comitato studentesco d'Istituto.

A norma dell'Art.43, comma 4 del DPR 31/5/74 n. 416, può essere costituito un Comitato studentesco d'Istituto. Esso si conforma al regolamento stabilito dall'Assemblea d'Istituto degli studenti.

Art. 19 - Assemblee bilaterali, triangolari, di classi parallele di Istituto.

Periodicamente, in relazione con i principali problemi che di volta in volta si pongono nella vita della scuola, possono riunirsi in orario non scolastico, assemblee bilaterali (genitori insegnanti, genitori e studenti, insegnanti e studenti) a livello di classe, di classi parallele e di Istituto; assemblee triangolari (genitori, insegnanti, studenti) rispettivamente convocate dai rispettivi Consigli di Classe, dal Consiglio d'Istituto, e dal Consiglio di Classe. Sono autorizzate dal Dirigente Scolastico, dopo aver sentito la Giunta Esecutiva, compatibilmente con la possibilità che sia assicurata loro l'assistenza dovuta.

Art. 20 - Gruppi di studio antimeridiani.

In conformità con l'Art.43, comma 6 del DPR 31/5/74 n. 416, gli studenti possono utilizzare - eccezion fatta per il mese conclusivo delle lezioni - le ore destinate alle assemblee di classe per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Queste attività possono svolgersi sia a livello di classe, sia a livello di interclasse, sia nella forma dell'aggregazione spontanea, a livello di Istituto, secondo la libera scelta dei singoli alunni.

Art. 21 - Iniziative di formazione.

Il Consiglio d'Istituto predispone ed approva un programma di iniziative di formazione. Per particolari iniziative culturali da svolgere durante l'orario scolastico sarà necessaria

l'approvazione del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei Docenti. La partecipazione a queste iniziative sarà comunque consentita solo a quelle classi i cui insegnanti si dichiarino disponibili a preparare gli alunni e/o ad accompagnarli.

Art. 22 - Mezzi di espressione.

Le componenti della scuola dispongono di appositi spazi per l'affissione di manifesti, comunicati, giornali. L'affissione deve essere autorizzata dal D.S. Per i manifesti degli studenti, fatta salva la discrezionalità del D. S., su ogni copia dovrà comparire la firma di almeno uno degli estensori.

CAPITOLO V

Art. 23 - Consiglio di Classe.

Il Consiglio di Classe é convocato dal D.S. o da un suo delegato, oppure su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri o della totalità di una componente. Si riunisce ogni volta che se ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno una volta ogni due mesi.

Art. 24 - Consiglio di Istituto.

Il funzionamento del Consiglio di Istituto é disciplinato dalle norme dell'apposito Regolamento.

Art. 25 - Convocazione del Collegio dei Docenti.

Il Collegio dei Docenti é convocato secondo le modalità stabilite dall'art.4, terzultimo comma, del DPR 31/5/7 n. 416.

Art. 26 - Convocazione del Comitato per la valutazione dei docenti.

Il Comitato per la valutazione di docenti (comma 129 dell'art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015) è convocato dal Dirigente Scolastico: **a)** per individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti; **b)** per esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo; **c)** per valutare il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico; **d)** ogni volta se ne presenti la necessità.

Art. 27 - Convocazione degli organi collegiali e verbalizzazione.

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso non inferiore di norma ai cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo collegiale; questa deve contenere l'indicazione degli argomenti all'o.d.g. La convocazione del Collegio dei Docenti é invece fatta mediante circolare del D.S. Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario scelto tra i collaboratori di Presidenza, stilato su apposito registro a pagine numerate.

Art. 28 - Pubblicità delle sedute dei Consigli di classe.

I Consigli di Classe a tre componenti, a richiesta, si possono riunire in seduta pubblica. Il Presidente ha facoltà di disporre la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica, qualora il comportamento dei presenti non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione. I Consigli di Classe possono deliberare di tenere sedute riservate ai soli membri per la trattazione di argomenti che, comportando discussioni sulle persone, siano incompatibili con la presenza del pubblico.

Art. 29 - Svolgimento delle elezioni.

Le elezioni dei membri dei vari Organi Collegiali si svolgono secondo le disposizioni riportate dalle autorità competenti.

CAPITOLO VI

Art. 30 - Democrazia nella scuola.

All'interno della scuola tutte le componenti godono della libertà di opinione, di associazione, di espressione. E' garantita l'azione sindacale secondo i diritti sanciti dalle vigenti disposizioni del CCNL alle condizioni previste dall'Art. 60 del DPR 31/5/74 n. 417.

Art. 31 - Disciplina delle ore mensili degli insegnanti riguardanti le attività non di insegnamento.

Spetta al Collegio dei Docenti, di norma entro il primo mese dall'inizio dell'anno scolastico, disciplinare annualmente la suddivisione delle ore previste dall'Art. 88, lettera b, del DPR 31/5/74 n. 417 e del CCNL.

Art. 32 - Compiti del personale ausiliario e di segreteria in ordine alla gestione sociale della scuola.

Nei limiti del rispettivo orario di servizio, il personale ausiliario e di segreteria é tenuto a soddisfare le nuove esigenze derivanti dalla gestione della scuola come previsto dalla contrattazione d'istituto.

CAPITOLO VII

Art. 33 - Programmazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto. Prima fase.

Entro il mese di giugno di ogni anno il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto si riuniscono allo scopo di avviare nelle linee generali la programmazione della vita della scuola per il successivo anno scolastico.

Art. 34 - Programmazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto. Seconda fase.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto, ciascuno nell'ambito delle sue competenze, completano nei dettagli la programmazione del lavoro annuale

e la programmazione triennale dell'offerta formativa (PTOF), ai sensi della legge 107 del 13 luglio 2015.

Art. 35 - Programmazione dei Consigli di Classe.

Entro il secondo mese dall'inizio di ogni anno scolastico, tenendo conto delle linee programmatiche del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, i Consigli di Classe predispongono un piano annuale di lavoro per le singole classi nell'ambito delle competenze stabilite dall'Art.3 del DPR 31/5/74 n. 416.

Art. 36 - Programmazione delle iniziative culturali, sportive ricreative.

Nei limiti delle disponibilità del bilancio, il Consiglio di Istituto, su parere del Collegio dei Docenti, predisponde un programma organico di iniziative per la partecipazione degli alunni ad attività culturali, educative, sportive e ricreative. Nell'ambito di detto programma, che non preclude la possibilità di integrazioni successive, particolare attenzione sarà prestata alle iniziative intese a facilitare l'orientamento degli studenti nelle scelte degli studi o delle attività successive alla conclusione dell'istruzione liceale. Quando ciò si riveli opportuno, possono essere prese iniziative in collaborazione con altre scuole.

Art. 37 - Visite e viaggi di istruzione.

Le visite e i viaggi di istruzione sono disciplinati dal Regolamento viaggi di istruzione e visite guidate approvato dal Consiglio di Istituto in data 03/10/2018.

CAPITOLO VIII

Art. 38 - Promozione della sperimentazione e della ricerca.

Il Consiglio di Istituto, il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe, nell'ambito delle rispettive competenze, studiano i modi per l'attuazione della sperimentazione e della ricerca educativa, tenendo conto delle istanze avanzate dagli studenti e dagli utenti. Un'attenzione particolare sarà prestata, fra l'altro, alla promozione del lavoro di gruppo e della interdisciplinarietà.

CAPITOLO IX

Art. 39 – Biblioteca

Il funzionamento della biblioteca e l'acquisto del materiale bibliografico sono disciplinati dal Regolamento contenente norme generali e norme specifiche.

- Norme generali

Il servizio di biblioteca comincia nel mese di ottobre. L'insegnante o gli insegnanti responsabili della biblioteca restano in carica fino al rinnovo degli incarichi da parte del Collegio dei Docenti. Si concedono prestiti solo agli studenti del Liceo "Casardi" e al personale in servizio nello stesso. Gli insegnanti supplenti restituiscono i testi ottenuti in prestito all'atto della cessazione della supplenza. Il richiedente può ottenere in prestito un solo volume alla volta. La durata massima del prestito è di quindici giorni. Sono esclusi dal prestito i volumi di

consultazione. Gli insegnanti e gli studenti che hanno proposte di acquisto si rivolgono, esclusivamente, all'insegnante/i responsabile della biblioteca. L'acquisto dei testi o di altro materiale didattico può essere richiesto da tutte le componenti della scuola tenendo conto dei criteri di economicità. La biblioteca può essere aperta, oltre che durante le ore apposite antimeridiane, anche in altri orari del mattino per ricerche o lavori culturali di un'intera classe accompagnata dall'insegnante. L'insegnante è responsabile della conduzione del lavoro e dell'uso del materiale da parte degli studenti.

- Norme specifiche

Le norme specifiche per la determinazione degli orari e delle modalità di funzionamento nel corso di ciascun anno scolastico, sono definite di anno in anno; nel corrente anno scolastico, nonostante la presenza di una classe nello spazio destinato alla biblioteca, per mancanza di aule, permangono le attività di prestito e consultazione delle risorse librarie. Il calendario orario è definito all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 40 - Acquisto di materiale didattico.

Le proposte di acquisto del materiale didattico sono presentate dal Collegio dei Docenti; si tiene anche conto di eventuali segnalazioni dei vari dipartimenti o dei singoli docenti con richieste motivate.

Art. 41 - Archivio del materiale prodotto con le ricerche.

Il materiale risultante dalle ricerche condotte nell'ordinaria attività scolastica, debitamente schedato e depositato in apposita sezione della biblioteca, è a disposizione per attività didattica.

CAPITOLO X

Art. 42 - Conoscenza dei problemi sociali e contatti con la realtà locale.

Allo scopo di attuare un più stretto rapporto con il contesto territoriale il Consiglio d'Istituto predispone:

- a) iniziative di informazione e approfondimento sui problemi della società odierna che hanno maggiore incidenza nella vita dei giovani;
- b) contatti diretti con la realtà locale nei suoi aspetti economici, culturali e socio-politici.

Art. 43 - Scuola come centro culturale.

Nell'ambito delle sue competenze, la scuola è aperta alle attività di educazione permanente e ricorrente.

Il Consiglio d'Istituto si adopererà affinché la scuola diventi uno dei poli culturali della realtà locale.

CAPITOLO XI

Art. 44 - Sostegno economico.

Gli alunni, le cui famiglie versano in condizioni disagiate, fruiscono (nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio e dalla possibilità di utilizzare fondi), di un sostegno economico, nelle

varie forme di buoni-libro, sussidi, borse di studio. Il Consiglio di Istituto provvede annualmente: a) a dare ampia informazione alle famiglie sulla possibilità di fruire degli interventi di sostegno e sulle relative modalità tecniche; b) a selezionare le domande inoltrate dalle famiglie alla segreteria della scuola, tenendo conto: - dello stato di bisogno; - del merito, misurato sulla media dei voti e sul giudizio espresso dagli insegnanti.

Art. 45 - Sostegno didattico.

Ogni anno il Collegio dei Docenti organizza un piano di fattività per promuovere adeguate e tempestive forme di sostegno didattico-integrative per gli studenti in difficoltà, tenendo conto di tutti gli aspetti didattici che riguardano queste iniziative. Il Consiglio d'Istituto provvede ad organizzarli sfruttando tutte le risorse economiche previste in bilancio.

CAPITOLO XII

Art. 46 - Validità e modifiche del presente Regolamento.

Il presente Regolamento é affidato al Dirigente Scolastico che vigila sulla sua applicazione. Eventuali modifiche possono essere apportate dal Consiglio d'Istituto.

Art. 47 - Sono abrogate le norme di ogni precedente regolamento.

Art. 48 - Pubblicità del Regolamento d'Istituto.

Copia del presente Regolamento viene distribuito a tutti gli studenti. La segreteria provvederà a consegnare una copia ad ogni famiglia all'atto di iscrizione degli alunni alla prima classe.

Regolamento di Disciplina

- Visto l'art. 34 Cost.;
- Visto il D.P.R. 24.6.1998, N. 249, titolato "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
- Visto il D.P.R. 21.11.2007, n. 235 titolato "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
- Richiamato il Regolamento d'Istituto di cui il presente Regolamento di Disciplina è parte integrante;

si decreta:

Articolo 1

Principi generali

- 1) Ogni intervento di carattere disciplinare si uniforma ai criteri di trasparenza, imparzialità ed efficienza previsti dalla Legge 147/90 per il servizio pubblico.
- 2) La responsabilità disciplinare è personale: ciascuno risponde delle proprie azioni od omissioni. I provvedimenti disciplinari si ispirano a finalità educativa e non punitiva e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Allo studente è data la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.
Il voto di condotta va valutato congiuntamente con il profitto scolastico e viene attribuito sulla base dei criteri inseriti nel PTOF.
- 3) Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché manifestata rispettosamente.

Articolo 2

Patto educativo di corresponsabilità

Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità che rafforzi la condivisione delle priorità educative e definisca diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. La competenza ad elaborare ed eventualmente modificare il suddetto Patto è affidata al Consiglio d'Istituto, in cui sono rappresentate tutte le componenti dell'istituzione scolastica.

Articolo 3

Comportamenti configuranti mancanze disciplinari

Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutte le violazioni dei doveri scolastici come elencati nell'art. 3 del D.P.R. 24.06.1998 n. 249 qui di seguito riportato e richiamato:

- “Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1.
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni amministrative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
- Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola”.
- Gli studenti sono tenuti all’uso corretto e consapevole dei cellulari, di altre tecnologie informatiche e della rete internet secondo quanto previsto nell’allegato documento sulla PUA (Politica di Uso Accettabile) per la rete.

I comportamenti in violazione del corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e dei doveri come sopra elencati si configurano come mancanze disciplinari, tranne che per gli aspetti ed elementi già oggetto di valutazione nel profitto, secondo la normativa in materia.

Articolo 4

Violazioni disciplinari, sanzioni e organi competenti all’irrogazione

Nella tabella seguente si individuano i principali comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari e le relative sanzioni corrispondenti, nonché gli organi competenti a irrogarle (v. legenda):

Violazioni disciplinari	Sanzioni
1. Frequenza irregolare: assenze e ritardi ripetuti e/o non giustificati	1.1 Segnalazione scritta alla famiglia (X, Y)
2. Non assolvimento degli impegni di studio	2.1 Richiamo verbale e /o scritto e segnalazione alla famiglia (X, Y)
3. Uso del telefono cellulare o di altro apparecchio elettronico, proprio e altrui, durante lo svolgimento delle lezioni senza l’autorizzazione del docente all’utilizzo per scopi didattici	3.1 Ritiro temporaneo dell’apparecchio che verrà consegnato ai genitori dell’alunno sanzionato o del legittimo proprietario se non corresponsabile dell’infrazione (X, Y)
4. Mancanza di rispetto nei confronti del D.S., dei docenti e del personale scolastico	4.1 Richiamo scritto (X, Y) e/o allontanamento temporaneo da 1 a 15 giorni (Z)
5. Comportamenti scorretti e irrispettosi o lesivi dell’altrui dignità 5a Episodi acclarati di cyberbullismo	5.1 Richiamo scritto (X, Y) e/o allontanamento temporaneo da 1 a 15 giorni (Z) 5a.1 In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 71/2017, il D.S. informa i genitori dei

5b Nei casi più gravi di cui al p. 5a	minori coinvolti e attiva azioni di carattere educativo 5b. 1 La scuola si può avvalere della procedura dell'ammonimento
6. Inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento della scuola	6.1 Richiamo scritto (X, Y) e/o allontanamento temporaneo da 1 a 15 giorni (Z)

Violazioni disciplinari	Sanzioni
7. Comportamento che arreca danno al patrimonio della scuola	7.1 Richiamo scritto (X, Y) e/o allontanamento temporaneo da 1 a 15 giorni (Z)
8. Comportamenti che contrastano con la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura	8.1 Richiamo scritto (X, Y) e/o allontanamento temporaneo da 1 a 15 giorni (Z)
9. Comportamenti di gruppo o della classe reiterati: mancato rispetto delle norme e dei doveri scolastici, grave negligenza abituale, ingiustificate assenze di gruppo	9.1 Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extradidattiche (viaggi e visite di istruzione, partecipazione a spettacoli, inibizione all'accesso a laboratori e palestre) (Y, Z)
10. Comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona o che pongano in pericolo l'incolumità delle persone, tali da integrare gli estremi di atti penalmente perseguibili (violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, incendio, allagamento, danneggiamento, ecc.)	10.1 Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (W)
11. Reiterati comportamenti di cui al punto 10 o atti di violenza gravi tali da determinare allarme sociale, qualora non sia possibile il reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica	11.1 Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (W)
12. Nei casi più gravi di cui al punto 11, qualora ricorrano la recidiva e la non esperibilità del reinserimento responsabile dello studente	12.1 Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato (W)
<p>La presenza di annotazioni nel fascicolo personale e/o nel registro di classe avrà comunque riflessi negativi sul voto di condotta.</p> <p>Nel caso di comportamenti che causano danni a beni della scuola (arredi, attrezzature...) o delle persone, sussiste anche l'obbligo di risarcimento del danno.</p>	

Legenda (Organi competenti ad irrogare le sanzioni): X = Docente; Y = Dirigente Scolastico; Z = Consiglio di Classe; W = Consiglio d'Istituto.

Articolo 5

Principi e criteri in materia di applicazione delle sanzioni

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Alla studentessa e allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione irrogata in attività in favore della comunità scolastica. Per attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nell'agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del Progetto d'Istituto e dei valori educativi di crescita ad esso sottesi:

- Catalogazione di videocassette
- Attività di supporto al prestito e alla catalogazione di riviste e testi della biblioteca;
- Collaborazione ad attività extrascolastiche da concordare con i responsabili della stessa;
- Collaborazione nell'attività di supporto per gli alunni diversamente abili.

Nel caso siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone provvede a segnalare tempestivamente all'autorità giudiziaria il fatto e/o comportamento che inequivocabilmente si configuri come reato chiunque lo abbia vissuto e/o subito. È responsabilità del Dirigente Scolastico, inoltre, procedere anche per conto della scuola.

Tutte le sanzioni disciplinari, tranne il semplice richiamo orale e l'annotazione sul registro di classe, vanno annotate nel fascicolo personale della studentessa/studente.

Articolo 6

Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:

- Contestazione immediata dell'addebito ed invito allo studente o alla studentessa ad esporre le proprie ragioni;
- Deliberazione in merito all'irrogazione della sanzione disciplinare ed annotazione, ove previsto;
- Nel caso di irrogazione della sanzione, comunicazione della stessa allo studente e ai genitori con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione prevista.
- Avverso le sanzioni disciplinari irrogate, entro quindici giorni dalla comunicazione dello loro irrogazione, chiunque abbia interesse può inoltrare ricorso all'apposito Organo di Garanzia interno. L'Organo di Garanzia decide nei successivi dieci giorni; qualora non decida entro tale termine la sanzione è da ritenersi confermata.
- Le sanzioni di allontanamento dalle lezioni decorrono dalle quarantott'ore successive alla comunicazione.

Articolo 7

Composizione e competenze dell'Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia è un organo collegiale istituito ai sensi dell'articolo 5 del DPR 249/1998 (*Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*) come modificato dal DPR 235/07 e disciplinato dal presente Regolamento, ai sensi del citato

articolo.

Le sue funzioni sono:

- decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Regolamento dell'Istituto (convocazione entro un mese dalla presentazione del quesito).

Esso si compone di quattro membri:

- a) il Dirigente scolastico (o suo delegato) che lo presiede;
- b) un rappresentante dei docenti nominato dal Consiglio di Istituto fra i docenti membri dello stesso;
- c) un rappresentante dei genitori (il più suffragato fra gli eletti al Consiglio di Istituto);
- d) un rappresentante degli studenti (il più suffragato fra gli eletti al Consiglio di Istituto);

I componenti dell'Organo di Garanzia che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità sono sostituiti dai membri supplenti (per la componente docenti il membro supplente viene nominato dal Consiglio di Istituto; per la componente genitori e alunni il membro supplente è il secondo degli eletti per la componente di appartenenza).

Analogamente si procede in caso di incompatibilità su singoli casi oggetto di esame.

Le cause di incompatibilità sono le seguenti:

- a) qualora il componente dell'Organo di Garanzia sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso;
- b) qualora il componente dell'Organo di Garanzia sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso;
- c) qualora il componente dell'Organo di Garanzia faccia parte dell'organo che ha irrogato la sanzione disciplinare.

La componente docenti e genitori dell'Organo di Garanzia resta in carica per la durata del Consiglio d'Istituto (tre anni); la componente studentesca, per cui è previsto un rinnovo annuale della rappresentanza nel Consiglio d'Istituto, ha durata annuale. Ciascun componente resta in carica fino alla designazione del nuovo componente, al fine di consentire il funzionamento dell'Organo.

Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato per iscritto dagli aventi diritto entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo; dovrà inoltre assumere tutti gli elementi utili alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. L'Organo dovrà decidere nel termine di dieci giorni dalla presentazione del ricorso.

La riunione è ritenuta valida se partecipa la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni avvengono a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

In ciascuna riunione l'Organo di Garanzia nomina al suo interno un segretario che provvede alla redazione del verbale. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Articolo 8

Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nell'albo della scuola.

Barletta, 03/10/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Dagrasta

